

Comune di Castel Mella

(Provincia di Brescia)

Piazza Nuova n. 3 - 25030 Castel Mella (BS)

Tel. 030/25.50.811 Fax 030/25.50.892 www.comune.castelmella.bs.it C.F. e P.IVA 00886000173

INDIRIZZI PER

COMPOSIZIONE, NOMINA E COMPETENZE

DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ai sensi dell'art. 81 L.R. 12/2005 e s.m.i. e

in ottemperanza alla D.G.R. n. 8/7977 del 06.08.2008

Titolo I COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 1 - Composizione della commissione per il Paesaggio

- 1. La Commissione per il Paesaggio è composta da 3 (tre) membri di cui:
- a) Il Presidente dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito di tutela e valorizzazione di beni paesaggistici;
- b) I componenti dovranno essere scelti tra i canditati che siano in possesso di titolo di studio specialistico (diploma universitario o laurea o diploma di scuola secondaria) e che abbiano maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
- 2. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare da curriculum professionale allegato alla candidatura presentata.
- 3. la Commissione nella sua prima seduta elegge un presidente tra i componenti in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del comma 1; in caso di assenza del Presidente la funzioni sono svolte dal componente presente più anziano, purché in possesso dei requisiti di cui alla lett. a) del comma 1.
- 4. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a una specifica professionalità, individuata con decreto sindacale anche all'interno della dotazione organica di personale, tenuto conto del titolo di studio, dell'esperienza in materia e del ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'Ente;
- 5. A tale specifica professionalità, individuata ai sensi del comma 4 del presente articolo e di seguito definita "struttura tecnica", è attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

Art. 2 – Incompatibilità permanete

- 1. Non possono essere nominati quali Presidente o componenti della Commissione per il Paesaggio:
- a) i dipendenti del Comune, i dipendenti di aziende o enti e società da esso dipendenti;
- b) i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione;
- 2. Qualora un commissario, successivamente alla nomina, ricada per qualsiasi motivo in una delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a b), decade immediatamente di diritto dalla Commissione.
- 3. I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica.

Art. 3 – Incompatibilità temporanea

- Qualora un commissario rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato sulla convocazione, la propria incompatibilità temporanea rispetto ad una o più d'una delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi del locale nel quale è riunita la Commissione.
- 2. Oltre ai casi di cui al precedente comma, il commissario è tenuto ad allontanarsi dal locale qualora si previsto l'esame di una pratica nella quale sia interessato egli stesso, ovvero, anche indirettamente, un soggetto con il quale egli abbia rapporti di di dipendenza, di parentela o di affinità sino al quarto grado, di sovraordinazione o di collaborazione, comunque accertati.

Art. 4 – Nomina della Commissione per il Paesaggio

- 1) La Commissione per il Paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale, a cui compete anche l'eventuale sostituzione dei relativi componenti.
- 2) La Commissione entra in carica immediatamente, una volta divenuto esecutivo il provvedimento di nomina.

Art. 5 – Durata in carica della Commissione per il Paesaggio

- 1) La Commissione per il paesaggio rimane in carica fino alla nomina della nuova commissione.
- 2) Di norma, la Commissione per il Paesaggio resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha nominata.

Art. 6 - Revoca

- 1) La Commissione per il Paesaggio può essere revocata dalla Giunta Comunale con provvedimento motivato, sulla base di persistenti e ripetuti pareri emessi in violazione di Leggi, di regolamenti o di altri atti amministrativi a contenuto generale.
- 2) Per gli stessi motivi di cui al comma 1, la giunta Comunale può revocare, con provvedimento motivato, uno o più commissari.
- 3) A prescindere dalle motivazioni di cui al comma 2, un commissario può essere revocato e sostituito, qualora sia assente, senza adeguata giustificazione, a tre sessioni consecutive della Commissione, alle quali sia stato regolarmente convocato; la giustificazione deve essere presentata, pena la inammissibilità, entro la seduta immediatamente successiva.
- 4) In ogni caso i provvedimenti di revoca devono essere contestuali alla nomina di una nuova commissione o, in caso di revoca parziale, alla sua reintegrazione; i provvedimenti di revoca in assenza delle nuove nomine restano inefficaci fino a quando non si sia provveduto a queste ultime

Art. 7 – Decadenza

- 1. La Commissione per il Paesaggio decade quando siano venuti a mancare, per qualsiasi motivo, più delle metà dei sui componenti.
- 2. In tal caso si applica la disciplina relativa alla convocazione dell'intera Commissione.

Titolo II COMPETENZE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 8 – Competenze obbligatorie della Commissione per il Paesaggio

- 1. La commissione per il Paesaggio esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
- 2. Nell'esercizio delle singole competenze la Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio e riferendosi alle prescrizioni ad indirizzi contenuti:
 - nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico;
 - nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - nello strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore Generale o Piano di Governo del Territorio);
 - nelle disposizioni nazionali e/o regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 9 – Competenze su richiesta della Commissione per il Paesaggio

- 1. La Commissione per il Paesaggio si esprime in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nei seguenti casi:
 - a. su richiesta del titolare dell'intervento o del firmatario della domanda di provvedimento di assenso, formulata esplicitamente con la domanda originaria e successiva istanza;
 - b. su richiesta del responsabile del procedimento o, se diverso, dal responsabile del servizio interessato.

Art. 10 - Parere preventivo

- 1. Per interventi di particolare complessità, o per l'esame di quelli che comportino la valutazione di interessi complessivi ovvero presuppongano la soluzione di interpretazioni controverse della normativa, può essere sottoposto alla Commissione per il Paesaggio, per un parere preventivo, un progetto preliminare dell'intervento.
- 2. Il progetto preliminare, che deve indicare esattamente la localizzazione, le destinazioni, i parametri urbanistici e la compatibilità con gli strumenti di pianificazione vigenti e adottati, può prescindere dagli allegati obbligatori ordinari prescritti, per le domanda di permesso di costruire e può limitarsi, quanto agli elaborati grafici, a quanto sia necessario per la coerente valutazione urbanistica dell'intervento.

Art. 11 - Contenuto del parere

1. La Commissione per il Paesaggio si esprime, sentita la relazione istruttoria della struttura tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

Titolo III FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 12 - Convocazione della Commissione per il Paesaggio

- 1. La Commissione per il Paesaggio è convocata dalla struttura tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5, sentito il Presidente, con atto scritto, tramite fax o altro mezzo informatico che produca prova della spedizione, almeno tre giorni prima della seduta.
- 2. Per casi eccezionali e motivati, la convocazione può essere fatta con un solo giorno di anticipo sulla seduta, tuttavia, in tal caso, la commissione deve limitarsi ad esaminare la pratica o le pratiche che hanno determinato l'urgenza. Le altre pratiche possono essere esaminate nella stessa seduta solo se tutti i commissari siano presenti, ovvero se i commissari assenti abbiano fatto pervenire il loro assenso all'esame delle pratiche ordinarie anche in loro assenza.
- 3. La convocazione deve recare, oltre all'ora, la data e il luogo della riunione , l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.
- 4. L'ordine del giorno deve comprendere solo pratiche per le quali sia presente negli uffici l'intera documentazione e per le quali sia stata completata l'istruttoria ovvero il responsabile del procedimento preveda di completare l'istruttoria prima della riunione.
- 5. L'avviso di convocazione può indicare periodi o date fisse per successive convocazioni periodiche; le sedute così fissate si intendono regolarmente comunicate fino a diverso avviso.
- 6. La convocazione può essere effettuata anche verbalmente nell'ambito nell'ambito di una seduta per la seduta successiva, con annotazione in calce al verbale; in tal caso l'avviso di convocazione scritto è inviato solo ai commissari che non siano presenti.
- 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, l'ordine del giorno delle sedute successive è comunicato volta per volta con le modalità di cui al comma 1.

Art. 13 – Diritto di informazione dei commissari

- 1. Ogni commissario ha il diritto di consultare gli atti relativi ad ogni seduta convocata, i quali devono essere disponibili a tale scopo, con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi pieni, durante gli orari di ufficio.
- 2. Qualora un pratica consista in un intervento di variante, di ampliamento, di ristrutturazione o comunque in un intervento che presupponga la valutazione delle preesistenze, la struttura tecnica di cui all'art. 1 commi 4 e 5 deve rendere disponibili anche le pratiche precedenti concernenti lo stesso immobile o la stessa area , sia assentite che denegate.

3. Qualora una pratica consista nell'edificazione all'interno di un piano attuativo, la struttura tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5 deve rendere disponibili gli elaborati del piano attuativo medesimo.

Art. 14 – Svolgimento delle sedute

- 1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione;
- 2. La Commissione per il Paesaggio redige un verbale per ogni pratica esaminate nella quale viene espresso il parere che può essere positivo, negativo o positivo con prescrizioni.
- 3. Le pratiche che non siano state inserite nell'ordine del giorno possono essere esaminate solo alla presenza di tutti i commissari elettivi in carica.
- 4. Di norma la decisione finale della commissione è assunta mediante votazione a maggioranza dei presenti; qualora vi siano conclusioni diverse è considerata come decisione finale collegiale quella che ottiene il maggior numero di voti a prescindere dalla maggioranza.
- 5. In caso di parità tra due conclusioni diverse ambedue i pareri hanno la medesima dignità; in questo caso la struttura tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5 indica quale delle conclusioni ritiene condivisibile e ne dichiara i motivi, a meno che essi non siano già rilevabili dall'istruttoria; le relative circostanze e motivazioni sono espresse analiticamente a verbale e sono riportate sinteticamente nel provvedimento finale.

Art. 15 – Segreteria e verbalizzazione

- 1. Dell'indicazione dei commissari presenti, della discussione e del parere conclusivo per ciascun oggetto all'ordine del giorno, così come di eventuali dissensi, è dato atto nel verbale.
- 2. Il verbale è redatto dal segretario della Commissione.

Art. 16 – Segreteria e verbalizzazione

- 1. Il presidente può chiedere che alla Commissione si invitato il progettista di un singolo intervento, qualora la complessità di questo o altri aspetti peculiari rendano necessaria l'illustrazione dello stesso; in tal caso il progettista illustra l'intervento, risponde alle domande di chiarimento dei commissari e si allontana prima dell'inizio della discussione.
- 2. Il Presidente può altresì chiedere l'intervento di qualsiasi altro esperto in materia edilizia che ritenga di consultare ma, in tal caso, l'invito deve essere autorizzato dalla struttura tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5, anche sotto il profilo dell'eventuale impegno di spesa.
- 3. Entrambi i casi, i soggetti esterni della Commissione invitati alle relative sedute devono allontanarsi prima dell'inizio della discussione.

Art. 17 –Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini (in forma singola o associata) possono accedere agli atti riguardanti il paesaggio nei casi e secondo le procedure indicate nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Art. 18 –Rimborso spese

- 1. La partecipazione alla Commissione per il Paesaggio si intende a titolo gratuito.
- 2. La Giunta Comunale può stabilire che possa essere riconosciuto un rimborso spese forfettario per i singoli membri.